

Legge regionale 11 luglio 1977 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 21/07/1977

Inquadramento del personale dell' Ente Gioventù Italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 1

Il personale di ruolo e avventizio del soppresso Ente Gioventù Italiana, trasferito alla Regione ai sensi dell' articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 17 gennaio 1976, nella qualifica funzionale di coadiutore se trattasi di personale di ruolo appartenente alla carriera esecutiva ed in quella di commesso se trattasi di personale avventizio.

L' inquadramento viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, comprensivo dello stipendio, degli eventuali aumenti biennali e dell' assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, aumentato dell' importo di lire 60.000 mensili.

In nessun caso il trattamento economico previsto dal comma precedente potrà superare quello dei dipendenti regionali di analoga qualifica funzionale.